



# Comune di Canicattì

(Provincia di Agrigento)

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

\*\*\*\*\*

ORDINANZA N° 159 DEL \_\_\_\_\_

03 MAG. 2019

<b>OGGETTO</b>	Ordinanza-Ingiunzione di pagamento: verbale del 19 gennaio 2016 elevato da personale dipendente dal Commissariato P.S. di Canicattì per violazione artt. 180 Reg. T.U.L.P.S e 221bis, comma 2 T.U.L.P.S.-
----------------	---

### IL DIRIGENTE DELLA P.M.

**Premesso** che con verbale di accertamento del 19 gennaio 2016 personale dipendente dal Commissariato P.S. di Canicattì ha accertato che *“la persona indicata nell’annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE”* in data 12 gennaio 2016 ha violato l’art. 180 Reg. TULPS, sanzionato dall’art. 221bis, comma 2 TULPS in quanto rappresentante legale del locale pubblico Bar e Caffè sito a Canicattì in via Regina Margherita n. 170, intestato alla SNC di Acquisto & Cilia esponeva il listino dei prezzi interamente coperto da foto personali che non consentiva di poter essere consultabile dagli avventori;

**Rilevata** la fondatezza dell’accertamento e la regolarità della contestazione/notificazione degli atti (avvenuta in data 19.01.2016);

**Considerato** che non è stata data prova dell’avvenuto pagamento in misura ridotta entro i termini e nei modi previsti dall’art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Tenuto conto** - ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere - dei criteri posti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 quali risultano dagli atti d’ufficio, sembra equamente rapportata alla gravità del fatto e alle relative circostanze determinare - per la violazione in esame - la sanzione amministrativa pecuniaria in € 320,00;

**Visti** l’art. 180 Reg. TULPS e 221bis, comma 2 TULPS;

**Visti** altresì:

- la legge n° 689/1981;
- l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n° 165/2001;

**Preso atto** che la competenza ad adottare il presente atto risulta essere in capo al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n°267/2000 e dell’art. 45 del D. Lgs. n°80 del 31/03/1998;

### ORDINA

alla *“persona indicata nell’annesso A parte integrante del presente ATTO NON SOGGETTO A PUBBLICAZIONE”* di pagare la somma di € 330,00 quale sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell’art. 180 Reg. TULPS e 221bis, comma 2 TULPS;

### INGIUNGE

alla stessa di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di € 330,00 di cui:

- € 320,00 per sanzione amministrativa;
- € 10, per spese di notifica;

mediante pagamento presso l'Ufficio concessionario di Canicatti con mod. F23, Codice Tributo 433T, Codice Destinatario 0016, Codice Ufficio o Ente 2AG, Codice Territoriale 1089 oppure con versamento su conto corrente postale n. 229922 intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Cassa Regione Sicilia Cap. 1742 – Capo 2 – Entrate “Sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di commercio, indicando nella causale – sanzione amministrativa e gli estremi (numero e data della presente ingiunzione).

**Si avverte che copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata o trasmessa al Comando di Polizia Municipale di Canicatti, quale prova dell'avvenuto pagamento e che in mancanza sarà dato corso alla procedura di esecuzione forzata di riscossione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.**

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- Al Commissariato di P.S. di Canicatti;
- Alla persona indicata nell'annesso A parte integrante del presente atto non soggetto a pubblicazione.

**Avvertenze:**

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Nicosia dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicatti copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Agrigento, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis comma 1° Legge 24.11.1981 n° 689 come introdotto dall'art. 98 D.Lgs. n. 507 del 30/12/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999 n. 205);

Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicatti. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Sig.ra Elisa NICOSIA**

**Il Dirigente-Comandante**  
**Dott. Angelo LICATA**